SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 567)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1977

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 9 — primo comma — della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione, ha stabilito che il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è determinato sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, e viene sancito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Il 5 gennaio 1977, a conclusione di incontri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esame dei problemi riguardanti i rinnovi contrattuali dei dipendenti statali, il Governo e la Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL hanno raggiunto un'intesa per corrispondere, con effetto dalle date di rinnovo dei contratti delle varie categorie di dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, un importo pari a lire 10.000 mensili elevabile a lire 25.000 dal 1° febbraio 1977, e un'integrazione della tredicesima mensilità di lire 30.000 per il 1976 e di lire 45.000 per il 1977. Le integrazioni mensili e quella sulla tredicesima mensilità sono assoggettate alle sole ritenute erariali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

In particolare si è stabilito che l'accordo si applica al personale dei Ministeri, ai dipendenti delle aziende autonome ed al personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado. Tra i beneficiari è stato considerato anche il personale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo.

Tra i beneficiari delle lire 10.000 e 25.000 mensili, e delle integrazioni della tredicesima mensilità per gli anni 1976 e 1977, si è ritenuto di dover comprendere anche i dipendenti con qualifiche dirigenziali, il personale docente delle università, i segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale ed il personale militare.

In sede di attribuzione del beneficio in questione non operano le norme che prevedono il riassorbimento degli assegni *ad personam* o similari in occasione di miglioramenti economici di carattere generale.

Con la stessa legge si è ritenuto di dover modificare l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, per assicurare anche ai gestori del lotto il beneficio delle lire 20.000 mensili attribuite col menzionato decreto al restante personale del lotto.

L'onere derivante dall'applicazione del suddetto decreto viene determinato in lire 233.000 milioni per l'anno finanziario 1976 ed in lire 667.000 milioni per l'anno finanziario 1977.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 233.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 667.000 milioni per l'anno finanziario 1977 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 5 gennaio 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 19 gennaio 1977 dall'Intesa delle organizzazioni sindacali autonome e dalla DIRSTAT ed il 27 gennaio 1977 dalla CISNAL, per la corresponsione, secondo le decorrenze fissate nel decreto stesso, alle categorie di personale indicate nel decreto medesimo e nei successivi articoli 2 e 3 della presente legge, di una somma di lire 10.000 mensili, elevata a lire 25.000 mensili dal 1° febbraio 1977, e di una integrazione della tredicesima mensilità di lire 30.000 per il 1976 e di lire 45.000 per il 1977.

Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonchè le disposizioni analoghe previste da successivi articoli della stessa legge e dall'articolo 2, secondo comma, della legge 7 giugno 1975, n. 259, e successive modificazioni.

Art. 2.

Al personale dirigente indicato all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale ed al personale docente delle Università è corrisposta, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo e con le decorrenze sotto indicate, una somma di lire 10.000 mensili, elevata a lire 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977:

a) dal 1° gennaio 1976: personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma strade statali, delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed escluso quello delle restanti aziende autonome; segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale;

b) dal 1° giugno 1976: personale docente delle università;

c) dal 1° luglio 1976: personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

L'importo della tredicesima mensilità relativa agli anni 1976 e 1977 per il personale di cui al presente articolo è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di lire 30.000 per il 1976 e di lire 45.000 per il 1977.

Art. 3.

Con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 1, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Ae-

ronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, con esclusione del personale militare di leva, è corrisposta, a partire dal 1° gennaio 1976, una somma di lire 10.000 mensili, elevata a lire 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977.

L'importo della tredicesima mensilità relativa agli anni 1976 e 1977 per le categorie di personale di cui al precedente comma, è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di lire 30.000 per il 1976 e di lire 45.000 per il 1977.

Art. 4.

Con effetto dal 1° luglio 1975, il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, numero 268, è sostituito dal seguente:

« Ai gestori delle ricevitorie del lotto, la somma di lire 20.000 di cui al primo comma del precedente articolo 1 è corrisposta in aggiunta alle quote d'aggio spettanti. Detta somma non è utile a pensione e non è considerata ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'articolo 81, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ».

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1976 e 1977, valutato in complessive lire 900 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.